

N. / R.G.



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE FERIALE

La Corte, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

Dott. Salvatore Laganà	Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero	Consigliere
Dott. Gianluca Bordon	Consigliere est.
Dott. Dario Giusto	Componente Privato
Dott.ssa Monica Nobile	Componente Privato

nel procedimento promosso da

(C.F.), (C.F.)
) e (C.F.), difesi
dall'avvocato , con domicilio eletto presso l'avvocato

RECLAMANTI

(C.F. , difesa dall'avvocato
con domicilio eletto presso il difensore

RECLAMATA

con la partecipazione del **P.G.** in sede

avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia 13 – 16 luglio 2018, n.

nel procedimento n. / R.G. T.M. relativo al collocamento dei minori

(n. i -), (n. il) e r (n. il
) in idoneo ambiente protetto eterofamiliare, con incarico ai servizi sociali
di regolare gli incontri con i genitori e i parenti anche in forma protetta



visto il parere espresso con nota del 9 agosto 2018 dall'Ufficio della Procura Generale, che ha chiesto la conferma del decreto

a scioglimento della riserva di cui all'udienza 21 agosto 2018, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia impugnato, è stato disposto il collocamento dei tre minori in ambiente etero familiare osservando:

1.1 che le competenze genitoriali della madre sono inadeguate e deficitarie per la sua incapacità di controllare rabbia e aggressività nei confronti dei figli nonché di chiedere supporto;

1.2 che le competenze del padre appaiono al momento "migliori", anche per la sua possibilità di avvalersi, a differenza della moglie, di una rete familiare. I tre figli appaiono peraltro in "forte stato di pregiudizio", avendo concordemente riferito di aver assistito a violenze da parte del padre nei confronti della madre e di essere stati picchiati da entrambi. Oltre alla minimizzazione dell'uso della violenza, assumono rilevanza l'ipostimolazione educativa e ricreativa, l'interiorizzazione di un'immagine di sé svalutata (soprattutto per i figli) e un processo di adultizzazione. Il padre, di professione [redacted], con un lavoro che lo porta lontano da casa, non è in grado occuparsi nemmeno materialmente dei figli;

1.3 che non possono occuparsene nemmeno i nonni paterni. Il nonno mantiene un atteggiamento autoritario e rigido senza capacità autoriflessive e ha ammesso di aver a volte schiaffeggiato i figli perché maleducato e provocatorio, facendo intendere che un metodo violento è giustificabile. La nonna dimostra più



competenze relazionali ma non sa trattenersi dal criticare la madre e non comprende quanto questo atteggiamento svalutante danneggi i nipoti.

In precedenza, con decreto 12 gennaio 2018, il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l'affidamento dei tre minori al servizio sociale e l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare. Il procedimento è stato promosso dal P.M., tenuto conto della relazione 21 novembre 2017 dell'ULSS n. . che segnalava problemi di salute e comportamentali dei figli della coppia, maltrattamenti di nei confronti della moglie e l'incapacità della madre di gestire la crescita dei figli.

2. Con il reclamo il padre . e i nonni paterni . e lamentano:

2.1 che il decreto si pone in contrasto con l'ordinanza 4 luglio 2018, con cui il sindaco di . aveva collocato i tre minori presso i nonni paterni, valutandone l'idoneità ad essere affidatari sino a quando non fosse intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo;

2.2 che il Tribunale non ha compiuto un'adeguata istruttoria circa l'idoneità dei nonni paterni a esercitare una funzione di supplenza e sostegno finalizzata al recupero della capacità dei genitori. La critica dei nonni ai comportamenti materni non giustifica di per sé un affidamento eterofamiliare in luogo di un affidamento presso il nucleo parentale più prossimo. Il provvedimento è formato sulla base delle sole dichiarazioni della madre, che appare inattendibile;

2.3 che il provvedimento avrebbe dovuto prevedere un termine finale di efficacia nonostante la relazione dell'ULSS r . indichi come termine opportuno circa 12-18 mesi.



3. Si è costituita Lucia [redacted] do eccependo l'inammissibilità del reclamo perché "*non è dato comprendere*" quale sia il termine iniziale da cui le controparti fanno decorrere il termine di dieci giorni per l'impugnazione. Nel merito la [redacted] deduce che l'ordinanza sindacale ha comportato il collocamento meramente temporaneo dei minori presso i nonni paterni e - come contraddittoria conseguenza - la coabitazione dei minori nello stesso ambiente domestico del padre. La famiglia [redacted] e in particolare [redacted] riservano un atteggiamento critico e offensivo nei confronti della madre. Il 20 luglio il cognato [redacted] l'ha minacciata accusandola di aver rovinato la famiglia. Per la tensione creatasi, dall'inizio di luglio la madre non può più incontrare i figli. Un provvedimento diverso da quello adottato dal tribunale, al termine di un'adeguata attività istruttoria, impedirebbe alla madre di continuare a mantenere i contatti con i figli. Considerata la delicatezza del quadro familiare, la mancata indicazione di un termine finale del provvedimento non ha comportato alcuna violazione di legge.

4. Il reclamo deve ritenersi ammissibile perché il decreto impugnato non era stato comunicato alle parti reclamanti - soggetti legittimati all'impugnativa - e pertanto non può ritenersi decorso nei loro confronti il termine per proporre l'impugnazione.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato, non potendosi configurare un contrasto formale o sostanziale tra il provvedimento dell'autorità amministrativa e quello del Tribunale per minorenni. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. I, 10.8.07, n. 17648) afferma che l'art. 403 c.c. non può ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 2 e 4 della L. 184/83, poiché esso attiene ad interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all'affidamento familiare e va coordinato con l'art. 9 della medesima legge, il quale fa obbligo alla pubblica autorità, che venga a conoscenza della situazione di abbandono, di segnalarla al Tribunale per



i minorenni. L'ordinanza dell'autorità amministrativa era destinata ad avere efficacia sino all'intervento dell'autorità giudiziaria e d'altronde si limita a dare atto della disponibilità dei nonni paterni in presenza di una "situazione di emergenza", tenuto conto del provvedimento 12.1.18, con cui il Tribunale per i minorenni aveva disposto l'allontanamento del padre di casa, e dell'incapacità della madre di gestire i figli.

6. Nemmeno il secondo motivo può esser accolto. Nella relazione 26.6.18 dell'Equipe Interprovinciale Protezione Minori e Infanzia è evidenziato che i bambini siano inseriti in un contesto dove la violenza *"è normalizzata e concepita come modalità per educare i figli"*. spesso assente da casa per ragioni di lavoro, ha ammesso di aver avuto comportamenti violenti contro la moglie, anche in presenza dei figli¹. A differenza di quanto dedotto nel reclamo², vi sono stati due incontri fra i Servizi Sociali e i nonni paterni³ e l'istruttoria svolta appare sufficiente. I nonni non possono supplire alle carenze dei genitori considerando la loro età avanzata (sono nati il e il), il ricorso anche da parte del nonno paterno – definito un genitore "vecchio stile" dal figlio⁴ - a metodi educativi violenti con uno dei nipoti⁵, l'atteggiamento giustificatorio mostrato da entrambi per le violenze di verso la moglie⁶ e il pessimo rapporto fra la madre e la nonna materna. L'atteggiamento fortemente critico di Lucia Ippolito nei confronti della madre, anche in presenza dei nipoti, constatato

¹ V. relazione ULSS : del 5.7.18, fg. 3

² V. reclamo, fg. 6

³ V. relazione ULSS : del 5.7.18, fg. 5

⁴ V. relazione ULSS r del 5.7.18, fg. 2

⁵ V. relazione ULSS del 5.7.18, fg. 6: il nonno ha ammesso di aver schiaffeggiato il nipote

⁶ V. relazione ULSS : del 5.7.18, fg. 6



direttamente dagli operatori dei servizi sociali⁷, reca pregiudizio ai nipoti e non favorirebbe di certo il recupero delle capacità genitoriali di l

7. I Servi Sociali hanno proposto un periodo di protezione dei minori in ambiente neutro di 12/18 mesi⁸ anche per verificare se il padre, con l'aiuto della sua famiglia, possa costituire un positivo e duraturo riferimento. Il provvedimento impugnato non limita nel tempo il collocamento dei minori in ambiente etero familiare. Appare necessario precisare il periodo di presumibile durata della misura tenendo presente quanto prevede l'art. 4 L. 184/83 (nel provvedimento *"deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ..."*) e valorizzando le indicazioni pervenute dagli operatori del servizio interessato.

8. Considerando l'accoglimento dell'ultimo motivo di reclamo e la natura del decreto impugnato appare giustificata la compensazione delle spese di lite. All'udienza di discussione, il difensore della resistente ha dedotto, senza però documentarlo, che la propria assistita ha presentato domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Visto l'art. 739 c.p.c.,

in parziale riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia 13 – 16 luglio 2018, n. ..., che per il resto conferma, fissa in 18 mesi il limite temporale del collocamento dei minori ..., in ambiente protetto etero familiare.

⁷ V. relazione ULSf del 5.7.18, fg. 6

⁸ V. relazione ULSS del 5.7.18, fg. 7



Spese di lite interamente compensate.

Venezia, 21.8.18

Il Presidente

Dott. Salvatore Laganà

